



Decreto Dirigenziale n. 826 del 04/07/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 4 - Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:

ATTESTAZIONI RILASCIATE IN ESITO A PERCORSI FORMATIVI FORMALI ANTE
ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO FORMAZIONE - SILF
MONITORAGGIO - PRECISAZIONI.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni ai vari Fondi, tra cui il Fondo Sociale Europeo, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, all'art. 19 stabilisce le condizionalità ex ante e all'allegato XI la condizionalità “10.3 *Apprendimento permanente - Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.*”;
- b. la Raccomandazione del Consiglio (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2008/C 111/01) del 23 aprile 2008, avente il medesimo oggetto;
- c. la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 definisce ed approva le “Key Competences” (Competenze Chiave) per l'apprendimento permanente;
- d. la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “*Modifiche al Titolo V – Parte II della Costituzione*”, a mezzo dell'articolo 3, sostituisce l'articolo 117 della Costituzione e attribuisce alle Regioni e Province autonome l'esclusività della competenza in materia di “Formazione Professionale”, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei “Livelli Essenziali delle Prestazioni”;
- e. il sopra indicato art. 117 Cost. esclude esplicitamente le materie “della istruzione e della formazione professionale” dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, demandando le stesse - in via esclusiva - alla potestà residuale delle Regioni, come peraltro ribadito dalla Corte costituzionale a mezzo delle Sentenze nn. 50/2005, 24/2007 e 287/2012, le quali hanno statuito che: “*La competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi*”;
- f. la Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., dispone la Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita, in particolare l'art. 4, dal comma 51 al comma 68, detta i principi su cui avviare la Riforma della Formazione Professionale;
- g. il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, dal comma 58 a 68, della Legge 92/2012;
- h. il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), all'art.12, ha previsto che “*le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*”, sulla base dei principi determinati nella medesima disposizione, tra i quali la definizione di

- requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
- i. il Decreto Interministeriale (M.L.P.S. - M.I.U.R.) 30 giugno 2015 istituisce il “*Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze*”, nell’ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D. Lgs. 13/2013;
 - j. il Decreto Interministeriale (M.L.P.S. - M.I.U.R.) 8 gennaio 2018 istituisce il Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale delle competenze di cui al D.Lgs. 13/2013;
 - k. il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 gennaio 2021 - emanato di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico - reca le “*Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*”;
 - l. la Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 e ss.mm.ii. reca il “*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro*”, all’art. 40, comma 4, come modificato a mezzo dell’art. 11 della Legge Regionale 8 agosto 2019, n. 16, dispone quanto di seguito indicato:
“*4. Le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, sono definite secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), anche mediante rinvio ad apposita deliberazione di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente.*”.
 - m. il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b), come modificato dal Regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7, reca le disposizioni regionali per la formazione professionale;
 - n. la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 istituisce il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) dettando gli “*Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione*” per la “*definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali*” ex art. 8 del D. Lgs. 13/2013;
 - o. la Deliberazione di G.R. n. 808 del 23/12/2015 approva gli “*Standard formativi minimi generali per livello EQF di riferimento al fine di un’adeguata progettazione dei percorsi formativi, nelle more della definizione di Standard formativi di dettaglio*”;

- p. la Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016 approva il “*Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze*” - ricettivo delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 30/06/2015;
- q. la Deliberazione di G.R. n. 294 del 15/05/2018 approva le “*Linee guida per la Formazione Professionale autofinanziata - rilascio delle autorizzazioni - gestione delle attività - esami finali - monitoraggio e vigilanza in fase di erogazione*”;
- r. la Deliberazione di G.R. n. 415 del 10/09/2019 ha:
- approvato il nuovo “*Disciplinare per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento di Qualificazioni Professionali di cui al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania, in esito a percorsi formativi formali*” - ex Allegato A - da intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
 - approvato il format di “*Certificato di Qualificazione Professionale*”, ex Allegato I da intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
 - dato mandato alla DG 50-11-00, ai sensi dell’art. 16 dell’Allegato A recante le “*Disposizioni transitorie e finali*”, nel rispetto dei principi rappresentati nel medesimo atto, di adottare tutti gli atti amministrativi, la modulistica e gli adeguamenti tecnici necessari per la completa e coerente attuazione della disciplina, nonché alla modifica / integrazione di atti, format di attestazione e modulistica ad essa correlati;
- s. la Deliberazione di G.R. n. 136 del 22/03/2022 approva le nuove “*Linee guida per l’accreditamento delle Agenzie Formative*”;

PREMESSO, altresì, che

- a. il Decreto Dirigenziale n. 1065 del 17/10/2019 reca l’approvazione dei “*Manuali operativi e della relativa modulistica per il funzionamento delle commissioni di esame finale per il conseguimento di qualificazioni professionali di cui al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania*”;
- b. il Decreto Dirigenziale n. 762 del 31/07/2020 approva il format aggiornato del “*Certificato di Qualificazione Professionale*”, ex Allegato I da intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
- c. il Decreto Dirigenziale n. 40 del 01/02/2021 reca l’approvazione del “*Manuale operativo per la formazione professionale autofinanziata: gestione delle attività formative mediante il supporto della piattaforma silf monitoraggio*”;
- d. il Decreto Dirigenziale n. 4 del 02/02/2021 reca l’approvazione del “*Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sulle attività di formazione autofinanziate*”;
- e. il Decreto Dirigenziale n. 156 del 09/03/2023 approva il format certificato di qualificazione professionale, le note esplicative di compilazione e disposizioni per il rilascio delle attestazioni in esito ai singoli percorsi formativi;
- f. il Decreto Dirigenziale n. 3 del 17/01/2024 approva i format aggiornati finalizzati al rilascio di attestazioni in esito a percorsi formativi e, al fine di procedere alla dematerializzazione delle attestazioni finali presenti sul sistema informativo SILF MONITORAGGIO e relative agli esami svolti fino al 31/12/2023, disponendone la sottoscrizione digitale massiva delle medesime attestazioni ad opera del Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili pro tempore (Codice 50-11-00), in rappresentanza dell’Ente titolare al rilascio, le quali sono rese

disponibili e scaricabili dalla pagina personale di ogni singolo utente;

DATO ATTO che

- a. il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) della Regione Campania - istituito ai sensi della DGR n. 223/2014 - contiene gli Standard Professionali e Formativi di dettaglio relativi alle Qualificazioni regionali afferenti al Repertorio Nazionale di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito della sezione denominata: "*Quadro di Riferimento Nazionale delle Qualificazioni Regionali - QNQR*" (*Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni*);
- b. ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, in coerenza con le disposizioni di cui al D.lgs. 13/2013, della DGR 314/2016 (Dispositivo SCRIVERE) e della DGR 415/2019 in materia di certificazione delle competenze sia nell'ambito formale che non formale e informale, le qualificazioni rilasciate da Regione Campania hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
- c. la Regione Campania garantisce il costante aggiornamento delle proprie Qualificazioni regionali nell'ambito del QNQR mediante l'associazione delle Unità di Competenza di ciascuna qualificazione alle Aree di Attività e relativi Risultati Attesi, ai fini della correlazione delle proprie qualificazioni a quelle delle altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

DATO ATTO, altresì, che

- a) le qualificazioni regionali afferiscono al Repertorio Nazionale di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sezione denominata: "*Quadro di Riferimento Nazionale delle Qualificazioni Regionali - QNQR*" (*Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni*: https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php);
- b) le medesime qualificazioni sono rilasciate - nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD - vigente *ratione temporis* - mediante utilizzo delle funzionalità presenti nell'ambito della piattaforma denominata SILF - Sistema Accreditamento e Monitoraggio - nella disponibilità della Direzione Generale 50-11-00;
- c) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 gennaio 2021, nella premessa di cui alle "*Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari*" - adottate con il medesimo decreto - specifica che: «... *il processo istituzionale di normazione e prima implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze si realizza a partire da tre approcci assunti a metodo generale per la messa a regime, la manutenzione e la governance del sistema. Essi sono:*
- **Approccio cooperativo:** *l'intero processo di attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze è frutto di un intenso lavoro di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni centrali e regionali coinvolte, con il coinvolgimento delle rispettive agenzie di ricerca e supporto tecnico, volto a garantire, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti degli enti pubblici titolari, un'applicazione coordinata e condivisa della norma e a prevenirne possibili asimmetrie e applicazioni difformi attraverso approcci cooperativi e il trasferimento delle buone prassi.*

- **Approccio progressivo:** *l'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze investe una vasta compagine di amministrazioni e vari sistemi tra loro anche molto differenti (scuola, università, formazione professionale, professioni, servizi per il lavoro...). Per questo motivo, per garantire un processo di attuazione sostenibile, le diverse amministrazioni coinvolte adottano un approccio graduale e progressivo cercando di valorizzare le esperienze consolidate e gli istituti esistenti, limitando al minimo necessario l'introduzione di elementi di innovazione normativa, tecnica e procedurale.*
- **Approccio sostanziale:** *tale approccio si rende fondamentale al fine di evitare applicazioni formalistiche della certificazione delle competenze, valorizzando qualsiasi esperienza che permetta di accrescere le competenze e l'occupabilità degli individui.* *In tal senso, il sistema nazionale di certificazione delle competenze assume una funzione complementare al sistema dell'offerta pubblica di apprendimento permanente, non parallela e alternativa;*

CONSIDERATO che

- a. ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, risulta opportuno procedere ad una precisazione delle informazioni presenti all'interno del format di attestazione (Certificato di Qualificazione Professionale) rilasciato in esito allo svolgimento di esami pubblici svolti in data antecedente alla messa a regime del sistema informativo denominato SILF MONITORAGGIO, fermo restando che i medesimi esami sono stati svolti mediante valutazione diretta e sommativa rivolta all'accertamento del possesso da parte dei discenti delle "Unità di Competenza" afferenti alle singole qualificazioni, realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali da parte della commissione costituita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, in rapporto ai riferimenti prestazionali di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. 13/2013, mantenendo inalterati tutti gli elementi di merito;
- b. occorre precisare che tutti gli attestati di Qualificazione Professionale della Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - UOD Formazione Professionale - a partire dal 22 gennaio 2018 - sono rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs. 13/2013 e, pertanto, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;

RITENUTO, pertanto, di dover precisare che tutti gli attestati di Qualificazione Professionale della Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - UOD Formazione Professionale - conseguiti dai discenti a partire dal 22 gennaio 2018 - sono rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs. 13/2013 e, pertanto, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;

VISTI gli atti sopra richiamati.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della U.O.D. Formazione Professionale, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima Unità Operativa

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1. di precisare che tutti gli attestati di Qualificazione Professionale della Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - UOD Formazione Professionale - conseguiti dai discenti a partire dal 22 gennaio 2018 - sono rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs. 13/2013 e, pertanto, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
2. di trasmettere il presente atto:
 - 2.1 all'Assessore alla Formazione Professionale;
 - 2.2 alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (Codice 50-11-00);
 - 2.3 al B.U.R.C. e Regione Casa di Vetro ai fini della pubblicazione.

Natàlia D'Esposito